


2027362/16



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*CONTRATTI:
TUTTI GLI
ALTRI TIPI

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 15689/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 27362

Dott. LINA MATERA - Presidente - Rep. *ET*
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - Ud. 20/10/2016
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - PU
Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15689-2012 proposto da:

(omissis) SPA P.I. (omissis) , IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE, (omissis)
SPA P.I. (omissis) , IN PERSONA DELL'AMM.RE DELEGATO
E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliate in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentate e difese
dall'avvocato (omissis) :

2016

2122

- **ricorrenti** -

contro

(omissis) SPA, P.I. (omissis) IN PERSONA DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) (omissis);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1372/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato (omissis) con delega depositata in udienza dell'Avv. (omissis)

(omissis) difensore delle ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avv. (omissis) difensore della controricorrente che ha chiesto l'accoglimento degli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. – La società (omissis) s.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare alla società (omissis) s.p.a. la somma di euro 123.845,30 a titolo di corrispettivo per le riparazioni di due trasformatori che la stessa (omissis) aveva fornito all'opponente; chiese la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della (omissis) al risarcimento dei danni patiti a causa dei vizi delle cose vendute.

La (omissis) s.p.a. chiese il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della (omissis) al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Milano rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e respinse le altre domande proposte dalle parti.

2. – Sul gravame proposto dalla (omissis) s.p.a., la locale Corte di Appello dichiarò la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo la causa in unico grado, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la (omissis) s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della (omissis), che liquidò in euro 428.729,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la (omissis) s.p.a. sulla base di nove motivi.

Resiste con controricorso la (omissis) s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memoria *ex art. 378 cod. proc. civ.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l'eccezione con la quale l'intimato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un'esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente



puntuale e completa, sicché complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

2. – Superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all'esame dei motivi.

2.1. – I primi quattro motivi di ricorso (erroneamente numerati come secondo, terzo, quarto e quinto) hanno ad oggetto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, che la Corte territoriale ha pronunciato per il fatto che la persona dal giudice, quando ebbe a pronunciare la sentenza, era stata sospesa dalle funzioni con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (Sezione disciplinare) in data 8.6.2009.

Nello specifico:

a) col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 281 *bis*, 281 *quater*, 281 *quinquies* e 276 cod. proc. civ., in relazione all'autonomia del momento della decisione anche nei giudizi affidati al giudice monocratico; si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe considerato formata la sentenza di primo grado nella data della sua pubblicazione (6.8.2009), mentre – secondo la ricorrente – avrebbe dovuto considerare la data in cui il giudice aveva trattenuto la causa in decisione (9.12.2004), data – quest'ultima – nella quale il giudice era nel pieno possesso delle sue funzioni;

b) col secondo motivo, si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il giudice di primo grado era sospeso dalle funzioni, in quanto la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che ha definito il relativo procedimento – nel dichiarare il magistrato responsabile della incolpazione ascrittagli e nel condannarlo alla sanzione della censura – aveva revocato la misura cautelare della sospensione precedentemente adottata;




c) col terzo motivo, si deduce il contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte di Appello di Milano e quella emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede disciplinare, in quanto tale ultima sentenza avrebbe ritenuto legittimo e apprezzato positivamente il fatto che il magistrato, durante il periodo di sospensione dalle funzioni, aveva eliminato l'arretrato; dal che – secondo la ricorrente – si ricaverebbe che la sospensione cautelare non avrebbe avuto effetti rispetto all'attività di decisione delle cause già introitate in decisione, ma avrebbe riguardato solo le nuove attività propriamente processuali (udienze, trattazione di nuove cause);

d) col quarto motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 353, 354 e 161 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Appello, una volta rilevata la nullità della sentenza di primo grado, rimesso la causa al primo giudice.

Tutte le censure sono infondate.

Con riferimento al primo motivo, va ricordato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi – il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido, va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'*iter* formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 11655 del 12/05/2008, Rv. 603021; Sez. 3, Sentenza n. 23191 del 27/10/2006, Rv. 592799).

La disposizione dell'art. 132 cod. proc. civ. – prescrittiva del “contenuto della sentenza” – stabilisce poi che il giudice (anche quello




monocratico) è tenuto ad indicare, in calce al dispositivo, la “data della deliberazione”.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha considerato la decisione di primo grado adottata nella data (5.8.2009) apposta dal giudice prima della sua sottoscrizione (sul punto, va rilevato che erroneamente parte ricorrente assume che la Corte di Milano avrebbe considerato la data della pubblicazione della sentenza, corrispondente al 6.8.2009); e poiché, alla data del 5.8.2009, la persona del magistrato giudicante era stata sospesa dalle funzioni – con provvedimento del C.S.M. dell’8.6.2009 – correttamente la Corte di Milano ha ritenuto^{che} quel magistrato ~~e~~ non potesse adottare alcuna decisione, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.

Con riferimento al secondo motivo, va osservato come sia del tutto irrilevante il fatto che la sentenza disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha definito il relativo procedimento (dichiarando il magistrato responsabile della incolpazione ascrittagli e irrogandogli la relativa sanzione), abbia contestualmente revocato la misura cautelare della sospensione precedentemente adottata. La sentenza che ha disposto la revoca della misura cautelare, infatti, è stata pronunciata in data 21.7.2010, dopo che la sentenza di primo grado relativa alla presente controversia era stata adottata; e la revoca della misura cautelare – secondo i principi generali – non ha effetto retroattivo, ma vale solo per il futuro, ha cioè efficacia solo *ex nunc*.

Infondato è anche il terzo motivo, laddove si assume che la sentenza disciplinare avrebbe legittimato l’eliminazione dell’arretrato da parte del magistrato durante il periodo di sospensione dalle funzioni.

Osserva il Collegio che la ragion d’essere dello strumento della sospensione cautelare del magistrato dalle sue funzioni – da individuare



nella tutela del prestigio, dell'imparzialità e dell'immagine esterna e interna dell'attività giurisdizionale – sarebbe, sotto il profilo funzionale, del tutto vanificata ove al magistrato “sospeso” fosse consentita, anche solo parzialmente in relazione alla decisione delle cause già introitate, l'adozione dei relativi provvedimenti decisori. Pertanto, non può dubitarsi che, durante il periodo di sospensione dalle funzioni, il magistrato non possa adottare alcun provvedimento giuridicamente valido.


Né, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura ha sostenuto il contrario. Essa, infatti, si è limitata a valutare la condotta del magistrato, durante il periodo di sospensione, solo al fine di valutarne la personalità e la buona volontà, in funzione della determinazione della sanzione.

Risulta infondato, infine, anche il quarto motivo, col quale si lamenta che la Corte territoriale – una volta rilevata la nullità della sentenza di primo grado – non abbia rimesso la causa al primo giudice; a dire della ricorrente, la nullità della sentenza adottata dal giudice sospeso dalle funzioni sarebbe inquadrabile in quella di cui all'art. 161 secondo comma cod. proc. civ., sì da determinare il dovere del giudice di appello – una volta dichiarata la nullità – di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.

La tesi non può essere condivisa.

Com'è noto, l'art. 161 cod. proc. civ., mentre al primo comma enuncia il principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione, prevede al secondo comma una eccezione a tale principio per il caso in cui la sentenza manchi di sottoscrizione del giudice.

Attorno a questa ipotesi, la dottrina ha costruito la figura della “inesistenza” del provvedimento del giudice – contrapposta alla sua




“nullità” – connotata dal fatto che il provvedimento è privo degli elementi minimi necessari per qualificarlo come esercizio del potere giurisdizionale.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha recepito tale figura dogmatica, affermando che l’inesistenza dell’atto processuale ricorre, oltre che nel caso espressamente previsto della mancanza di sottoscrizione del giudice, quando l’atto manchi degli elementi costitutivi indispensabili alla sua appartenenza ad uno dei tipi previsti dallo ordinamento e – come tale – sia assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto sostanziale o processuale (Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 28/05/1979, Rv. 399435; (Sez. 2, Sentenza n. 586 del 13/01/2005, Rv. 579182). Rientrano così nel concetto di inesistenza, la sentenza emessa *a non iudice*, in quanto tale non ricollegabile all’attività sovrana dello Stato; la sentenza priva di quel minimo di elementi tipizzanti (come la sentenza che non è stata depositata in cancelleria e pubblicata); e la sentenza dal contenuto del tutto abnorme, che sia irricognoscibile come atto processuale tipico.

Solo in questi casi è possibile, oltre che impugnare la sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazione, proporre in ogni tempo un’azione di accertamento negativo (*actio nullitatis*); e solo per questi casi l’art. 354 cod. proc. civ. prevede che, ove il giudice di appello accerti la nullità-inesistenza della sentenza, è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado (e parimenti è tenuta a fare la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 383 comma 3 cod. proc. civ.).

Al di fuori di queste ipotesi, la sentenza è affetta da mera nullità, come tale sottoposta alla regola generale – sancita dal primo comma del medesimo art. 161 cod. proc. civ. – della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione; ed è esclusa per il giudice di appello la possibilità di rimettere la causa al primo giudice, dovendo egli invece – una volta dichiarata la nullità – decidere la causa nel merito in



unico grado (così, Sez. U, Sentenza n. 26938 del 02/12/2013, Rv. 629205, in tema di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni; Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011, Rv. 616720, in tema di giudice di pace che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della sua riconferma).

Nella specie, la circostanza che il magistrato giudicante fosse temporaneamente sospeso dalle sue funzioni in sede disciplinare non costituisce un'ipotesi di inesistenza della sentenza pronunciata durante il periodo di sospensione, ma una mera nullità per vizio di costituzione del giudice *ex art. 158 cod. proc. civ.*, per carenza della *potestas iudicandi*.

Tale nullità – ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. – è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; si converte, nei confronti delle parti, in motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 161 primo comma cod. proc. civ.; e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice.

Alla stregua di quanto sopra, va enunciato, ai sensi dell'art. 384 comma 1 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto:

«La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle sue funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, è affetta da nullità per carenza della potestas iudicandi; tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione di cui all'art. 161 primo comma cod. proc. civ. e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.».




2.2. – Col quinto motivo (erroneamente numerato come sesto), si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un contratto di subfornitura.

Il motivo non è fondato.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della “conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”, di cui all’art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la “lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente”, dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l’inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente (Sez. 3, Sentenza n. 18186 del 25/08/2014, Rv. 632906).

Orbene, non è dubbio che l’accertamento della sussistenza, nel caso concreto, di una cooperazione imprenditoriale non paritetica tra il committente e il subfornitore costituisce un accertamento di fatto, che non è sindacabile in cassazione, se non per vizi della motivazione.

Nella specie, la Corte di Appello ha puntualmente motivato in ordine alle caratteristiche del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti, evidenziando – anche sulla scorta dell’esperita C.T.U. – come la progettazione e la costruzione dei trasformatori fosse contrattualmente posta a carico della ^(omissis) (non rilevando la indicazione, da parte della committente, delle caratteristiche tecniche che i trasformatori dovevano possedere), con conseguente esclusione della ricorrenza di un contratto di



subfornitura. La motivazione sul punto è esente da vizi logici e giuridici; dal che l'infondatezza della censura.

2.3. – I motivi sesto, settimo e ottavo (erroneamente numerati come settimo, ottavo e novo) vanno trattati unitariamente in ragione della loro stretta connessione.

Col sesto motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176 e 2697 cod. civ., in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la responsabilità della società ^(omissis) nella costruzione dei trasformatori per vizi di costruzione.


Col settimo motivo, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato i risultati della C.T.U.

Con l'ottavo motivo, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare le conclusioni della C.T.U.

Tutte censure sono inammissibili.

Trattasi di doglianze che vertono sulla ricostruzione del fatto compiuta sulla base delle prove acquisite e delle risultanze della C.T.U.; e la valutazione delle prove come delle risultanze della consulenza tecnica non sono sindacabili in sede di legittimità, se non per vizi della motivazione.

Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità della ^(omissis), con particolare riferimento al fatto che i trasformatori forniti non soddisfacevano le caratteristiche richieste dal committente (pp. 6-7 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto è esente da vizi logici e giuridici, cosicché la valutazione compiuta dal giudice di merito rimane insindacabile in sede di legittimità.




Né sussiste, nella specie, la pretesa violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, in quanto il giudice di appello non ha deciso ricorrendo – in assenza di prove – alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ., ma ha deciso sulla base di un positivo accertamento del fatto, posto in essere sulla base delle prove e delle risultanze istruttorie acquisite.

Sul punto, va ricordato che il giudice di appello deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011, Rv. 618574).

2.4. – Infine, col nono motivo (erroneamente numerato come decimo), si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 329 cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio; si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado che aveva condannato la (omissis) al pagamento delle spese processuali, statuizione che sarebbe perciò passata in giudicato; in ogni caso, si lamenta che la Corte di Appello, alla luce della soccombenza solo parziale della Getra, non abbia compensato – in tutto o in parte – le spese processuali.

Anche questo motivo è infondato.

La ricorrente non tiene conto della nullità della sentenza di primo grado (dichiarata dal giudice di appello); alla stregua di essa, non esiste alcuna statuizione del primo giudice (neppure in ordine alle spese) che possa essere passata in cosa giudicata.



Né sussiste violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. per non avere la Corte di Appello compensato, neppure in parte, le spese del giudizio.

Va in proposito ricordato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183).

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00 (settemiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 20 ottobre 2016.


IL CONSIGLIERE EST.

Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE

Lina Matera




Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

28 OTT. 2016





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 29 dicembre 2016

La presente copia si compone di 13 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84